



Berna, 28 maggio 2025

OITE-PT e OITE-UE

Commento alla modifica



Commento

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

Nella sua decisione del 5 aprile 2023 il Consiglio federale, visto l'articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di preparare un progetto in consultazione per un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Il motivo di questa decisione era la persistente e diffusa inosservanza dell'obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria introdotta il 1° marzo 2013 (cfr. l'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce; RS 944.022). Nella stagione 2023/2024, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), responsabile dei controlli, ha contestato nuovamente, a seguito di informazioni errate o mancanti, le dichiarazioni del 70 per cento dei punti vendita controllati. L'obbligo di dichiarazione in quanto misura più blanda rispetto al divieto di importazione deve quindi essere considerato un fallimento.

Per un divieto d'importazione efficace e conforme al diritto internazionale il concetto di «infliggere sofferenze agli animali» non va definito in riferimento alla legislazione svizzera, ma come una violazione dei principi guida dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (WOAH) in materia di benessere degli animali. WOAH è un'organizzazione intergovernativa con quasi 200 membri che lavora per migliorare la salute degli animali in tutto il mondo. Questi principi guida, che corrispondono alle aspettative della società in materia di benessere degli animali e sono ampiamente accettati, includono «freedom from hunger and thirst», «freedom from heat stress or physical discomfort», «freedom from pain, injury and disease», «freedom from fear and distress» e «freedom to express normal patterns of behaviour». Essi costituiscono la base per il divieto di importazione.

1.2 Valutazione delle alternative e soluzione scelta

Come già accennato al numero 1.1, dopo oltre dieci anni dall'introduzione dell'obbligo di dichiarazione, occorre constatare che una netta maggioranza delle imprese controllate non attua ancora tale obbligo o lo fa in modo inadeguato. Anche le sanzioni inasprite nel corso degli anni non hanno portato a un miglioramento significativo dell'obbligo di dichiarazione. Questa misura non è quindi un'alternativa adeguata al divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali. Non si intravedono altre alternative.

2 Diritto comparato, in particolare con il diritto europeo

In linea di principio, nell'UE l'importazione e l'immissione sul mercato di prodotti derivati dai pinnipedi¹ nonché l'importazione, il transito e l'esportazione di pellicce di cane e gatto e il loro commercio sono vietate². Il 14 giugno 2023 è stata presentata nell'UE con oltre 1,5 milioni di firme l'iniziativa popolare «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa)³. L'iniziativa chiede il divieto in tutta Europa di detenere e uccidere animali al solo scopo di produrre pellicce. Gli organizzatori chiedono inoltre il divieto della vendita di pellicce, insieme ai prodotti contenenti pelliccia, in tutta l'Unione europea (cfr. cifra 6.1.3, Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera).

Esistono diverse restrizioni all'importazione di pelame di cani e gatti domestici anche nel Regno Unito. Esistono inoltre restrizioni all'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi⁴ e attualmente si sta discutendo dell'introduzione di un divieto generale sull'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria⁵. In Israele la vendita di pellicce e prodotti di pellicceria è vietata con alcune eccezioni dal 2021⁶. Anche alcuni Stati americani conoscono divieti di questo tipo, tra cui la California.⁷

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La nuova normativa proposta

La nuova regolamentazione si basa sull'articolo 14 capoverso 1 della legge sulla protezione degli animali e prevede il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Per determinate categorie sono tuttavia previste deroghe al divieto di importazione. Viene disciplinata anche l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Questi prodotti devono essere accompagnati da un certificato che conferma che i prodotti non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali.

¹ Regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/1775, GU L 262 del 7.10.2015, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione nella Comunità e l'esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, GU L 343 del 27.12.2007, pag. 1.

³ Cfr. <https://www.euronews.com/green/2023/06/16/fur-import-ban-could-be-dropped-in-the-uk-heres-which-eu-countries-still-support-the-indus>

⁴ Cfr. <https://www.gov.uk/guidance/bringing-seal-products-into-great-britain>

⁵ Cfr. <https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/fur-ban-uk-imports-animals-b2311903.html>

⁶ Cfr. https://www.gov.il/en/departments/news/fur_trade_is_prohibited

⁷ Cfr. <https://edition.cnn.com/2019/10/13/us/california-bans-fur-products-trnd/index.html>

3.2 Attuazione

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) segnalerà all'USAV le violazioni del divieto di importazione rilevate al confine. Se le autorità cantonali rilevano violazioni del divieto di importazione nel loro ambito di competenza, anche esse lo comunicano all'USAV, che in questi casi adotterà delle misure.

4 Commento ai singoli articoli

Considerazioni generali

All'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT; RS 916.443.10) vengono aggiunte nuove sezioni per le nuove disposizioni sull'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria e per il divieto esistente sull'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi. Inoltre, vengono aggiunti altri titoli per migliorare la chiarezza (prima degli art. 8a, 9 e 11) e in relazione alle pellicce e ai prodotti di pellicceria un articolo (art. 10a) sul campo di applicazione, che stabilisce che le regolamentazioni si applicano alle pellicce e ai prodotti di pellicceria di cui all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce. Non è necessario inserire nuove sezioni nell'ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda, Norvegia e Irlanda del Nord (OITE-UE; RS 916.443.11), tuttavia viene creato un articolo sul campo di applicazione delle regolamentazioni per le pellicce e i prodotti di pellicceria che fa anche riferimento all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce (art. 5a). Infine, in entrambe le ordinanze, il divieto di importazione di prodotti derivati dai pinnipedi è inserito dopo le disposizioni sull'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria.

Art. 10b OITE-PT e art. 5b OITE-UE

Il capoverso 1 stabilisce che le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali non possono (più) essere importati in Svizzera.

Nel capoverso 2 si definisce che i metodi di ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria vengono classificati come metodi che infliggono sofferenze agli animali se viene gravemente compromesso il benessere degli animali utilizzati. Come riferimento in merito si assumono le libertà che devono essere garantite all'animale così come sono definite nelle linee guida della WOAHA sul benessere degli animali. Particolarmente rilevanti sono la «libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie» e la «libertà dall'ansietà e dalle sofferenze». Esempi specifici sono la detenzione di animali in gabbie con fondo a griglia e metodi di caccia in cui gli animali sono trattenuti in condizioni di dolore e sofferenza, ad esempio quando vengono cacciati con tagliole e trappole a laccio, nonché con trappole sott'acqua da cui gli animali non riescono a fuggire da soli e annegano in agonia. Non sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali in vece le cosiddette trappole a scatto, in cui gli animali entrano volontariamente e vengono quindi uccisi istantaneamente dal meccanismo presente.

Art. 10c OITE-PT e 5c OITE-UE

È ancora possibile importare determinate pellicce e prodotti di pellicceria, anche se prodotti con metodi che infliggono sofferenze agli animali ai sensi dell'articolo 10b capoverso 2 OITE-PT o dell'articolo 5b capoverso 2 OITE-UE. Si tratta di pellicce e prodotti di pellicceria importati per il consumo privato, come masserizie di trasloco e per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

Art. 10d OITE-PT e art. 5d OITE-UE

L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali sarà ancora consentita. Essi devono essere accompagnati da un certificato attestante che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali, e ciò accade quando provengono da un'azienda di produzione certificata. Ne consegue che l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria per i quali non è possibile indicare l'origine e il metodo di ottenimento in linea di principio non sarà più consentita.

Art. 10e e 10f OITE-PT nonché art. 5e e 5f OITE-UE

Le aziende di produzione possono farsi certificare se le pellicce e i prodotti di pellicceria sono ottenuti in conformità con il programma di certificazione dell'USAV. Questo si baserà sulla norma ISO 17067:2013 sugli elementi della certificazione di prodotto e sulle linee guida per i programmi di certificazione di prodotto e, tra le altre cose, elencherà i metodi di produzione delle pellicce ottenute con metodi che non infliggono sofferenze agli animali. La conformità al programma di certificazione deve essere verificata da un organismo di certificazione accreditato a tal fine dal SAS e riconosciuto dall'USAV. L'accreditamento viene effettuato in conformità alla norma ISO/IEC 17065:2012 per l'accreditamento degli organismi che certificano prodotti, processi e servizi. Si verifica, tra l'altro, se l'organismo di certificazione dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le proprie attività, se dispone di personale sufficiente con le qualifiche, la formazione e l'esperienza necessarie per valutare se nella produzione di pellicce e prodotti di pellicceria sono stati impiegati metodi che infliggono sofferenze agli animali e se è indipendente e libero da qualsiasi conflitto di interessi in relazione alle proprie attività.

Art. 10g OITE-PT e art. 5g OITE-UE

La certificazione viene concessa a un'azienda se un controllo senza preavviso dimostra la piena conformità al programma di certificazione. Tale conformità viene infine verificata annualmente mediante un controllo senza preavviso; se necessario, vengono disposte le opportune misure correttive. I controlli devono essere documentati in modo chiaro e un rapporto annuale sulle attività di controllo deve essere presentato all'USAV.

Art. 10h OITE-PT e art. 5h OITE-UE

In futuro, al momento della dichiarazione doganale delle pellicce e dei prodotti contenenti pelliccia, sarà necessario indicare se è presente un certificato attestante che sono stati ottenuti senza infliggere sofferenze agli animali. In caso contrario, la dichiarazione non è possibile. Inoltre, l'UDSC lo notifica all'USAV (cfr. art. 83 cpv. 2^{bis} OITE-OT e art. 36 cpv. 1^{bis} OITE-UE).

Art. 10i OITE-PT e art. 5i OITE-UE

Le pellicce e i prodotti di pellicceria consegnati ai consumatori devono poter essere rintracciati fino all'azienda di produzione anche dopo l'importazione, in concreto fino alla loro consegna.

Art. 10j OITE-PT e art. 5j OITE-UE

Le attuali disposizioni sul divieto di importazione dei prodotti derivati dai pinnipedi vengono posposti alle disposizioni sull'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria. Inoltre, la formulazione della deroga di cui al capoverso 2 lettera d è adattata a quella della deroga di cui all'articolo 10c capoverso 2 lettera c OITE-PT o all'articolo 5c capoverso 2 lettera c OITE-UE.

Art. 83 cpv. 2^{bis} OITE-PT e art. 36 cpv. 1^{bis} OITE-UE

L'UDSC è responsabile, in collaborazione con l'USAV, dell'esecuzione del divieto di importazione. Se l'UDSC constata che pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi non soddisfano i criteri per l'importazione autorizzata, lo comunica all'USAV. Questi obblighi di notifica costituiscono un regolamento speciale che si aggiunge agli obblighi di notifica di cui all'articolo 83 capoverso 1 e 2 OITE-PT e all'articolo 36 capoverso 1 OITE-UE. L'USAV prenderà quindi le ulteriori misure necessarie.

Art. 84 cpv. 1^{bis} OITE-PT e art. 37 cpv. 1^{bis} OITE-UE

Questa disposizione corrisponde essenzialmente all'articolo 83 capoverso 2^{bis} OITE-PT e all'articolo 36 capoverso 1^{bis} OITE-UE, ma è rivolta alle autorità cantonali d'esecuzione.

Art. 84a OITE-PT e art. 37a OITE-UE

Nei casi di cui agli articoli 83 capoverso 2^{bis} e 84 capoverso 1^{bis} OITE-PT e agli articoli 36 capoverso 1^{bis} e 37 capoverso 1^{bis} OITE-UE, l'USAV adotta le seguenti misure: se le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi non sono facilmente identificabili, è possibile prelevare campioni per l'identificazione. Ad esempio, si può determinare da quale animale proviene la pelliccia e in quale Paese o regione è vissuto. Inoltre, i campioni possono essere analizzati per determinare se la pelliccia dichiarata come falsa è effettivamente falsa. Se per le pellicce o i prodotti di pellicceria in questione non è disponibile un certificato ai sensi dell'articolo 10d OITE-PT o dell'articolo 5d OITE-UE e neanche una deroga ai sensi dell'articolo 10c OITE-PT o dell'articolo 5c OITE-UE, l'esemplare sarà respinto.

Art. 115 OITE-PT e art. 52 OITE-UE

Per il divieto di importazione è previsto un periodo transitorio di due anni al fine di attenuare l'impatto sull'economia. Le pellicce e i prodotti di pellicceria importati durante il periodo transitorio che sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali possono essere venduti ancora per due anni.

Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce

Titolo

Oltre all'attuale titolo abbreviato «Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce» viene introdotta l'abbreviazione «ODPell»

Art. 4 cpv. 3 e 4

Questi due capoversi vengono abrogati, in quanto le pellicce e i prodotti di pellicceria di origine incerta o sconosciuta non potranno più essere importati.

Art. 5 cpv. 2 e 3

Le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti da animali selvatici cacciati sono ora dichiarati solo con «da caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» o «da caccia senza trappole», poiché le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti con altri metodi non possono più essere importati in Svizzera. Per la definizione di «caccia con trappole che non infliggono sofferenze agli animali» si può fare riferimento al commento all'articolo 10b capoverso 3 OITE-PT e all'articolo 5b capoverso 2 OITE-UE. La pelliccia di animali allevati in gabbie con fondo a griglia non può più essere importata e quindi questa possibilità di dichiarazione non è più disponibile.

Art. 6

Anche nel caso di prodotti composti da più pelami, le informazioni relative alla specie animale, al luogo di origine e al modo di ottenimento devono essere disponibili per tutti i pelami utilizzati. Per i pelami che non rientrano tra i tre pelami presenti in maggiore quantità nel prodotto, le informazioni non devono essere dichiarate sul prodotto, ma devono essere rese disponibili su richiesta.

Art. 14b

Le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali che vengono ancora importati durante il periodo transitorio di due anni dopo l'entrata in vigore del divieto di importazione possono essere venduti dopo

la scadenza del periodo transitorio ancora per due anni (cfr. art. 111a OITE-PT e art. 50a OITE-UE). In questi casi, il modo di ottenimento deve essere dichiarato secondo il diritto anteriore.

2. Ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere

Secondo il «principio Cassis de Dijon», i prodotti fabbricati e offerti legalmente nell'UE possono essere immessi in commercio anche in Svizzera (art. 16a cpv. 1 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio [LOTG; RS 946.51]). In questo modo si vogliono evitare ostacoli tecnici al commercio. Tuttavia, per determinati prodotti il Consiglio federale può decidere deroghe al «principio Cassis de Dijon», tenendo conto dell'articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTG (art. 16a cpv. 2 lett. e LOTG). Tali deroghe le ha stabilite nell'ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS 946.513.8).

L'UE non stabilisce il requisito di un certificato per le pellicce e i prodotti di pellicceria che attestino che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali, come introdotto dalla modifica dell'OITE-PT e dell'OITE-UE. Tuttavia, in futuro le pellicce e i prodotti di pellicceria provenienti dall'UE non saranno esentati dalla nuova disposizione. Nell'articolo 2 lettera c numero 8 OIPPE deve quindi essere creata un'eccezione all'articolo 16a capoverso 1 LOTG per le pellicce e i prodotti di pellicceria non accompagnati da tale certificato.

La modifica dell'OIPPE entrerà in vigore soltanto dopo la scadenza del periodo transitorio di due anni previsto dall'articolo 111a OITE-PT e dall'articolo 50a OITE-UE. L'entrata in vigore è quindi prevista per il 1° luglio 2027.

5 Riperussioni

5.1 Riperussioni per la Confederazione

L'USAV avrà un certo onere supplementare per l'istituzione di un programma di certificazione e il riconoscimento degli organismi di certificazione. Inoltre, insieme all'UDSC, l'USAV è responsabile dell'esecuzione del divieto d'importazione. Anche per l'UDSC si prevede un certo onere supplementare. Le risorse necessarie saranno compensate internamente.

5.2 Riperussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per le autorità cantonali d'esecuzione è possibile che sorga un certo onere supplementare se queste ultime comunicano all'USAV il rilevamento di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali. Questo onere supplementare sarà tuttavia gestibile, in quanto i Cantoni sono tenuti già ora ad adottare misure se stabiliscono che le condizioni di importazione, transito o esportazione di animali e prodotti animali non sono rispettate. Non vi sono riperussioni per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.3 Riperussioni per l'economia

Le pelliccerie specializzate, le catene di moda e i rivenditori online devono chiarire il metodo di ottenimento quando acquistano prodotti di pellicceria. Tuttavia, l'onere supplementare richiesto a tal fine dovrebbe essere minimo, perché le informazioni sull'origine e sul modo di ottenimento del pelame devono essere fornite già oggi nell'ambito dell'attuale obbligo di dichiarazione delle pellicce.

Il divieto di importazione potrebbe avere un impatto critico sul settore delle pelliccerie, in quanto la maggior parte delle pellicce utilizzate oggi non potrebbe più essere importata. Non sono previste riperussioni rilevanti per l'economia in generale.

Le pellicce e i prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali e importati prima dell'entrata in vigore del divieto di importazione possono ancora essere venduti entro un periodo transito di 4 anni dall'entrata in vigore delle modifiche alle ordinanze al fine di sgravare l'economia (cfr. art. 115 OITE-PT e art. 52 OITE-UE). L'onere della prova che la pelliccia e il prodotto di pellicceria in questione sono stati importati in Svizzera prima dell'entrata in vigore del divieto di importazione o della scadenza del periodo transitorio spetta al rispettivo fornitore.

5.4 Riperussioni per la società

Il divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali potrebbe ridurre la domanda interna di tali prodotti. Un possibile effetto secondario è la sensibilizzazione dei consumatori al tema della protezione degli animali.

5.5 Riperussioni per l'ambiente e altre riperussioni

In un confronto internazionale, la Svizzera detiene solo una modesta quota di mercato per le pellicce, il che significa che il divieto di importazione ha uno scarso valore aggiunto in termini di miglioramento del benessere degli animali a livello mondiale. A prescindere da ciò, il divieto di importazione serve fundamentalmente al benessere degli animali e ha quindi un impatto positivo sull'ambiente. È anche ipotizzabile che il divieto di importazione possa lanciare un segnale ad altri Paesi.

6 Aspetti giuridici

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

6.1.1 Obblighi internazionali da tenere in considerazione

Gli obblighi internazionali della Svizzera derivano principalmente dall'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (GATT; RS 0.632.21), dall'Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (Accordo TBT; RS 0.632.20), dall'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (Accordo SPS; RS 0.632.20), dall'Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea (Accordo di libero scambio; RS 0.632.401) e dall'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo; RS 0.916.026.81).

Alcuni accordi contengono disposizioni derogatorie che possono giustificare l'inosservanza degli obblighi di uno Stato membro nell'ambito del diritto commerciale in singoli casi (ad es. la protezione della morale pubblica e della vita o la messa in pericolo della vita umana e animale). Tuttavia, queste devono essere proporzionali e non devono portare a discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi con le stesse condizioni. Alcuni accordi contengono anche disposizioni in base alle quali gli Stati membri devono astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'accordo.

6.1.2 Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

Nell'ambito degli obblighi internazionali della Svizzera si tiene conto anche della LOTC. Secondo l'articolo 4, prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse devono essere elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Deroghe a tale principio sono ammissibili soltanto qualora siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti e non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e sono proporzionate.

6.1.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

I divieti di importazione sono interventi di una certa gravità nel libero scambio, interventi che violano fondamentalmente gli obblighi della Svizzera ai sensi del diritto dell'OMC e i suoi obblighi nei confronti dell'UE. Tuttavia, possono essere presi in considerazione, tra l'altro, per proteggere la morale pubblica e con riferimento a regolamentazioni internazionali. Come già menzionato al numero 1.1, sono i principi guida della WOAHP per il benessere degli animali, ma soprattutto le libertà «freedom from pain, injury and disease», «freedom from fear and distress» e «freedom to express normal patterns of behaviour» a costituire il riferimento per il metodo di produzione «che infligge sofferenze agli animali». I metodi di produzione contrari a questi principi sono chiaramente contrari alla morale pubblica.

L'attuale obbligo di dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria è stato costantemente disatteso dal settore in tutto il Paese sin dalla sua introduzione nel 2014. L'USAV ha contattato e messo in guardia il settore più volte e ha anche aumentato i controlli nel corso degli anni rendendoli più aspri. Allo stesso modo, è stato condotto un maggior numero di procedimenti penali per infrazioni all'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e ha aumentato le multe. Queste misure non hanno portato ad alcun miglioramento significativo; al contrario, il numero ancora elevato di contestazioni (nuovamente il 70 % nella stagione 2023/2024) dimostra che molti punti vendita non applicano ancora correttamente la dichiarazione delle pellicce.

A causa del perdurare della mancata osservanza dell'obbligo di dichiarazione delle pellicce, anche alla luce degli obblighi della Svizzera secondo il diritto dell'OMC un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali appare necessario per proteggere la morale pubblica e quindi anche proporzionato. Il riferimento ai principi guida della WOAHP tiene conto anche della richiesta di un radicamento internazionale.

Come indicato al numero 3, attualmente è in corso presso la Commissione europea l'iniziativa dei cittadini «Fur Free Europe» (Basta pellicce in Europa). Il 5 dicembre 2023, la Commissione europea ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) di preparare un parere sul benessere degli animali da pelliccia entro marzo 2025⁸. Sulla base del parere, la Commissione europea deciderà sulle richieste dell'iniziativa dei cittadini entro marzo 2026⁹. Esiste quindi una possibilità che a medio termine il commercio e quindi anche l'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria siano vietati anche nell'UE. Tuttavia, anche se l'iniziativa dei cittadini non venisse attuata nell'UE, un divieto di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria sarebbe compatibile con l'Accordo agricolo, poiché è stato possibile concordare un'eccezione corrispondente nell'ambito dei negoziati per la sua estensione.

6.2 Forma dell'atto

Il divieto di importazione si basa sull'articolo 14 capoverso 1 LPAn. L'OITE-PT e l'OITE-UE si basano, tra l'altro, sull'articolo 14 capoverso 1 LPAn e contengono già oggi un divieto di importazione dei prodotti derivati dai pinnipedi.

⁸ Nel gennaio del 2025, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha chiesto di prorogare il termine per la consegna del parere fino al 30 giugno 2025 (food.ec.europa.eu > Animals > Animal welfare > European Citizens' Initiatives (ECI) > ECI 'Fur Free Europe')

⁹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C/2023/1559 del 21 dicembre 2023

